

**GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLE DISPOSIZIONI
MODIFICATE DAL D.L. 21 FEBBRAIO 2005, N. 17, CONV. DALLA L. 22 APRILE 2005, N. 60***

Sez. 1, Sentenza n. 16717 del 13/3/2007 Ud. (dep. 2/5/2007), Rv. 236714

NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO – DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO – IN GENERE – Assenza del destinatario – Notificazione mediante consegna al difensore – Validità.

La notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza contumaciale, eseguita mediante consegna al difensore ex art. 161 comma quarto cod.proc.pen. in quanto l'imputato non è stato reperito al domicilio dichiarato, è rituale, a nulla rilevando il diverso domicilio del soggetto, pur risultante dal certificato anagrafico, che non sia stato comunicato a norma del disposto di cui al comma primo del medesimo articolo.

Sez. 2, Sentenza n. 19646, del 29/3/2007 Ud. (dep. 21/5/2007), Rv. 236066

TERMINI PROCESSUALI – RESTITUZIONE NEL TERMINE – SENTENZA CONTUMACIALE – Deduzione di nullità della notificazione della sentenza – Ricorso allo strumento della restituzione nel termine per l'impugnazione – Esclusione – Impugnazione tardiva – Ammissibilità.

La denuncia di nullità della notificazione della sentenza contumaciale non legittima la richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione, perché questa presuppone la ritualità della notifica, ma giustifica il ricorso allo strumento dell'impugnazione tardiva.

Sez. 1, Sentenza n. 14613 del 28/02/2007 Cc. (dep. 11/04/2007) Rv. 236575

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Rinuncia a comparire - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la rinuncia a comparire può risultare per "*facta concludentia*", purché vi sia un comportamento inequivoco e incompatibile con l'esercizio del diritto di partecipare al processo, e vi sia stata una comunicazione all'imputato idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza del procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immotivato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto sussistenti entrambi i parametri indicati dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. - effettiva conoscenza del procedimento e volontaria rinuncia a comparire - in un caso relativo ad un imputato latitante, assistito da un difensore d'ufficio, al quale erano stati notificati gli atti introduttivi del giudizio, pur in assenza di qualsiasi prova in ordine al fatto che il legale fosse riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale).

Sez. 6, Sentenza n. 6856 del 15/01/2007 Cc. (dep. 16/02/2007) Rv. 236569

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Violazione di norme processuali dello Stato richiedente - Divieto di pronuncia favorevole all'estradizione - Esclusione - Ragioni.

Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, previsto dall'art. 705, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. ove la sentenza per la cui esecuzione è domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non sussiste quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali dello Stato richiedente. (La S.C., nel rigettare il ricorso della difesa avverso la decisione della Corte d'appello favorevole all'accoglimento della domanda di estradizione formulata dalle Autorità

* L'appendice, tratta dal C.E.D. della Corte di Cassazione, è aggiornata alle massime giurisprudenziali informatizzate fino alla data del 12 settembre 2007.

rumene nei confronti di un loro cittadino, condannato con sentenza irrevocabile per furto aggravato, ha osservato che, a fronte delle doglianze concernenti l'irregolare citazione nel giudizio d'appello, non é stata dimostrata l'inesistenza, nell'ordinamento dello Stato richiedente, di mezzi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata "in absentia" dell'imputato non regolarmente citato).

Sez. 1, **Sentenza n. [8872](#)** del 05/12/2006 Ud. (dep. 01/03/2007) Rv. 236558

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - Imputato non detenuto - Mancata elezione di domicilio - Notifica al difensore di fiducia - Ambito di operatività.

In tema di notificazioni, la disposizione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 2, comma primo, del D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito con modifiche dalla l. 22 aprile 2005 n. 60) che prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, si riferisce ad ognuna delle ipotesi contemplate nei precedenti commi della disposizione in esame. Ne consegue che il difensore, cui deve essere effettuata la consegna degli atti (successivi al primo) da notificare all'imputato, non assume la veste di domiciliatario, né deve ricevere ulteriori avvertimenti circa il motivo della consegna e la facoltà di rifiuto, di cui si presume informato in virtù della sua veste professionale.

Sez. 5, **Sentenza n. [8108](#)** del 25/01/2007 Ud. (dep. 27/02/2007) Rv. 236522

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato, ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., nonostante l'esistenza agli atti del domicilio dichiarato - Nullità della notifica - Sussistenza.

È nulla la notifica del decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello eseguita, ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia dell'imputato, nonostante l'esistenza agli atti del domicilio ritualmente dichiarato dall'imputato, in quanto, in tal caso, il domicilio "legale" non può prevalere su quello dichiarato, considerato che l'art. 157, comma ottavo bis cod. proc. pen. è chiaramente riferibile, nell'organizzazione della norma in cui si inserisce, alle ipotesi considerate dai commi precedenti; ne consegue che tale nullità tempestivamente eccepita comporta la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata.

Sez. 6, **Sentenza n. [19595](#)** del 23/01/2007 Ud. (dep. 18/05/2007) Rv. 236476

NOTIFICAZIONI - CONSEGNETARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notifica presso l'abitazione o il luogo di lavoro - Consegna dell'atto a persona convivente - Convivenza temporanea - Consegna a collaboratrice domestica.

Ai fini della notifica mediante consegna di copia dell'atto a persona convivente con l'imputato, la convivenza è ravvisabile anche in un rapporto temporaneo e, in particolare, in un rapporto di collaborazione domestica, attestato da espressioni come "addetta al domicilio", nelle quali è implicita la nozione di convivenza.

Sez. 2, **Sentenza n. [12922](#)** del 09/03/2007 Cc. (dep. 29/03/2007) Rv. 236389

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Estratto contumaciale notificato al difensore di fiducia - Abbandono dell'attività professionale, per un male incurabile, da parte del difensore - Omessa informazione al difeso della notifica dell'estratto - Forza maggiore - Esclusione.

Non costituisce forza maggiore, e quindi non legittima la richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, il mancato o inesatto adempimento dell'incarico da parte del difensore di fiducia, consistente nell'omessa informazione dell'avvenuta notifica, quale che sia la causa dell'inadempimento, e quindi se pure essa sia ascrivibile ad un grave stato morboso che ha indotto il

difensore all'abbandono dell'attività, perché in ogni caso incombe sull'imputato l'onere di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito al difensore.

Sez. 1, **Sentenza n. [7900](#)** del 31/01/2007 Cc. (dep. 24/02/2007) Rv. 236245

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE NEL TERMINE - Istanza di restituzione in termini proposta al giudice dell'esecuzione, in quanto subordinata alla validità del titolo esecutivo - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.

In tema di restituzione in termini ex art.175, comma quarto, cod. proc. pen., competente a decidere, in via generale, è il giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione; qualora, tuttavia, l'istanza di rimessione in termini sia proposta al giudice dell'esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla rimessione, ex art. 670, comma terzo, cod. proc. pen., è del giudice dell'esecuzione, sempre che la predetta richiesta non sia già stata presentata al giudice dell'impugnazione.

Sez. 6, **Sentenza n. [14594](#)** del 21/02/2007 Cc. (dep. 11/04/2007) Rv. 236154

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Asserita nullità della notifica della sentenza - Rimedio esperibile.

È inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare sentenza contumaciale della quale si assuma la nullità della notificazione, in quanto, proprio in ragione dell'asserita nullità, non può essersi verificata la decadenza dal termine, che sola ne legittimerebbe la restituzione. (Nell'occasione, la Corte ha ribadito che in casi simili l'unico rimedio consentito è, all'occorrenza, l'incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva).

Sez. 1, **Sentenza n. [1079](#)** del 06/12/2006 Cc. (dep. 17/01/2007) Rv. 236004

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Conoscenza effettiva del provvedimento - Notificazione eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen. - Sussistenza.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, integra un complesso di modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato la notificazione eseguita presso la residenza e il domicilio effettivo del ricorrente e il rilascio, all'esito di due separati accessi con esito negativo da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'avviso di deposito presso l'ufficio postale della raccomandata contenente l'avvertimento dell'onere dell'interessato di recarvisi per ritirare la raccomandata stessa.

Sez. 6, **Sentenza n. [785](#)** del 12/12/2006 Ud. (dep. 16/01/2007) Rv. 236000

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Conoscenza effettiva del provvedimento - Notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia - Sussistenza - Ragioni.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, costituisce un'attendibile prova di conoscenza effettiva del provvedimento- in mancanza di indicazioni contrarie - la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia, assunta a forma ordinaria di notificazione nel sistema delineato dal D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. nella L. 22 aprile 2005 n. 60.

Sez. 1, **Sentenza n. [40323](#)** del 10/11/2006 Cc. (dep. 07/12/2006) Rv. 235982

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Termine per impugnare - Decorrenza - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, é tardiva l'istanza presentata da condannato straniero oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del conseguente ingresso in carcere, considerato che, a norma dell'art. 94, comma primo bis, D.Lgs. n. 271 del 1989, il direttore o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione, nonché a illustrarne, ove occorra, i contenuti.

Sez. 5, **Sentenza n. [40622](#)** del 27/10/2006 Ud. (dep. 12/12/2006) Rv. 235979

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Forza maggiore - Difficoltà di ricostruzione sistematica della disciplina vigente - Ignoranza inevitabile - Esclusione.

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, il mancato aggiornamento sulla legge processuale penale non rappresenta un caso di forza maggiore che, ai sensi dell'art.175, comma primo, cod. proc. pen., consente la restituzione nel termine, non concretando un ostacolo che renda vano ogni sforzo dell'uomo e derivi da causa a lui non imputabile né rappresenta un'ignoranza inevitabile della legge, essendo superabile con la normale diligenza derivante dall'informazione presso persona di media competenza giuridica.

Sez. 5, **Sentenza n. 38136** del 20/5/2006 Ud. (dep. 21/11/2006) Rv. 235976

NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO – IN GENERE – Nomina del difensore di fiducia – Notifica successiva alla prima – Nozione – Notifica eseguita al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. - Ambito di applicazione - Conseguenze.

L'art. 157, comma ottavo bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2 del D.L. 21 febbraio 2005 n. 17 conv. nella L. 22 aprile 2005 n. 60), concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici d'appello che avevano respinto l'eccezione difensiva di violazione del principio "tempus regit actum" per essere stata effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello ai sensi dell'art. 158, comma ottavo bis, cod. proc.pen. nella vigenza del D.L. n. 17 del 2005, conv. nella L. n. 60 del 2005).

Sez. 5, **Sentenza n. [11701](#)** del 08/02/2007 Cc. (dep. 20/03/2007) Rv. 235943

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia - Interruzione dei rapporti con il difensore - Mancata conoscenza effettiva del provvedimento - Irrilevanza.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, in caso di notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, non può trovare accoglimento l'istanza di rimessione in termine motivata dalla mancata conoscenza effettiva della sentenza contumaciale da parte dell'imputato senza fissa dimora, poiché una volta interrotti i rapporti con il domiciliatario per scelta dell'imputato di rendersi irreperibile al suo difensore, si è realizzata una situazione equivalente alla rinuncia a comparire e a proporre impugnazione.

Sez. 5, **Sentenza n. [40728](#)** del 27/10/2006 Ud. (dep. 14/12/2006) Rv. 235769

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia che ha rinunciato al mandato - Notifica a mezzo posta al recapito dell'imputato e, in sua assenza e di altro abilitato alla ricezione, deposito nella casa comunale - Plico ritirato da soggetto delegato all'incombente - Validità - Sussistenza.

È valida la notifica (nella specie del decreto di fissazione dell'udienza preliminare) - ancorché in costanza di elezione di domicilio presso il difensore che ha rinunciato al mandato difensivo - effettuata a mezzo posta al recapito dell'imputato quando, in assenza del destinatario e di altro soggetto abilitato alla ricezione, ex art. 7 L. n. 890 del 1982, il plico sia depositato nella casa comunale con regolare avviso cui faccia seguito il ritiro della cartolina da soggetto delegato all'incombente, in quanto detta notifica deve ritenersi equivalente a quella effettuata a mani proprie dell'imputato, considerato che, in virtù dell'art. 8, comma quinto, L. n. 890 del 1982, l'incaricato al ritiro si qualifica come alter ego del destinatario, con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi sussistente la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.

Sez. 5, **Sentenza n. [8446](#)** del 15/02/2007 Cc. (dep. 28/02/2007) Rv. 235685

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Effettiva conoscenza del provvedimento - Prova - Incombe su imputato.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, e pertanto tale prova deve essere fornita dall'interessato e deve riguardare lui e non il suo difensore.

Sez. 5, **Sentenza n. [4395](#)** del 15/11/2006 Cc. (dep. 02/02/2007) Rv. 235446

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Riconoscimento da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo del carattere non equo del processo - Incidente di esecuzione - Valore di richiesta implicita di restituzione nel termine - Esclusione.

In caso di condanna pronunciata all'esito di un giudizio contumaciale giudicato non equo dalla Corte europea per i diritti dell'uomo, il condannato, onde ottenere la rinnovazione del giudizio, può avvalersi unicamente dell'istituto della rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione, come disciplinato dall'art. 175, comma secondo e 2 bis cod. proc. pen., rimanendo per converso escluso che egli possa ottenere la declaratoria di non eseguibilità della condanna, semplicemente proponendo incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., senza nel contempo avanzare, come tra l'altro previsto dal comma terzo dello stesso art. 670, anche richiesta di restituzione in termini.

Sez. 5, **Sentenza n. [42270](#)** del 22/11/2006 Ud. (dep. 22/12/2006) Rv. 235364

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - Imputato non detenuto - Mancata elezione di domicilio - Notifica al difensore di fiducia - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Il disposto di cui al comma ottavo bis dell'art. 157 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, nel testo modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005 n. 60 (secondo cui, dopo la prima notificazione all'imputato non detenuto, quelle successive, qualora egli non abbia eletto un domicilio ed abbia nominato un difensore di fiducia, sono eseguite mediante consegna a quest'ultimo, salvo che lo stesso dichiari immediatamente di non accettarla), manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., e, atteso che detta norma: a) trova fondamento in un rapporto fiduciario, e non meramente formale (come nel caso della difesa d'ufficio) tra l'imputato ed il difensore; b) lascia libero l'imputato di interromperne in ogni momento l'automatismo, mediante l'elezione di domicilio; c) lascia immutata la possibilità di rinnovazione dell'avviso di udienza, nel caso previsto dall'art. 420 bis cod. proc. pen.; d) non impedisce, in caso di dichiarazione di contumacia, la rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., quale novellato proprio per renderlo conforme alle norme internazionali.

Sez. 5, **Sentenza** n. [40734](#) del 29/11/2006 Cc. (dep. 14/12/2006) Rv. 235338

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Mancata effettiva conoscenza - Comportamento fraudolento dell'imputato - Rilevanza - Esclusione.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il comportamento dell'imputato che rifiuti di indicare il domicilio e alleggi false generalità, non esclude la possibilità di accedere alla restituzione in termini, che può essere negata solo al soggetto che abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia rinunciato a partecipare.

Sez. 5, **Sentenza** n. [41328](#) del 21/11/2006 Cc. (dep. 18/12/2006) Rv. 235336

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Effettività della conoscenza - Decesso del difensore di fiducia - Conseguenze.

Per effetto della modifica apportata all'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. dalla legge n. 60 del 2005, deve essere il giudice, richiesto della restituzione in termini, ad accertare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, soprattutto in presenza di allegazioni da parte dell'imputato. (Fattispecie in cui il difensore di fiducia, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, era deceduto e le notifiche erano state eseguite presso un difensore d'ufficio).

Sez. 1, **Sentenza** n. [41711](#) del 07/12/2006 Cc. (dep. 20/12/2006) Rv. 235293

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Ricorso presentato da difensore d'ufficio - Preclusione per l'imputato - Restituzione nel termine - Ammissibilità.

L'imputato contumace, che non abbia avuto conoscenza del processo e della sentenza, può avanzare richiesta di restituzione nel termine per presentare ricorso per Cassazione anche se tale impugnazione sia stata già proposta dal difensore d'ufficio a sua insaputa, essendo la disciplina legislativa della restituzione nel termine collegata esclusivamente alla mancata conoscenza del procedimento o del provvedimento ed alla assenza di rinuncia volontaria alla impugnazione.

Sez. 1, **Sentenza** n. [41711](#) del 07/12/2006 Cc. (dep. 20/12/2006) Rv. 235292

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Effettività della conoscenza - L. n. 60 del 2005 - Fattispecie.

Ai fini della nuova disciplina della restituzione nei termini per impugnare la sentenza contumaciale, prevista dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificata dalla L. n. 60 del 2005, non può ritenersi raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza né del decreto di citazione né della sentenza, qualora le notifiche all'imputato siano state eseguite nei confronti della moglie, persona offesa dei reati contestati, quando risulti dagli atti o appaia probabile che l'imputato non abbia ricevuto notizia degli atti notificati. (Fattispecie in cui gli atti sono stati notificati alla moglie, persona offesa, per gravi reati in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni, e soggetta a gravi forme di intimidazione).

Sez. 1, **Ordinanza** n. [34932](#) del 26/09/2006 Cc. (dep. 18/10/2006) Rv. 235268

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Estradizione - Termine per impugnare - Decorrenza - Consegnato del condannato - Fattispecie.

In tema di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre, a norma dell'art. 175, comma secondo bis, cod. proc. pen., "dalla consegna del condannato" e, pertanto, ove questa non sia

ancora avvenuta, l'interessato può utilmente formulare nuova istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza d'appello contumaciale.

Sez. 1, **Sentenza n. [29498](#)** del 20/06/2006 Cc. (dep. 01/09/2006) Rv. 235243

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Pronunzia anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina - Possibilità di proporre la richiesta in base alla legge n. 60 del 2005 - Presupposti - Limiti.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il nuovo termine di trenta giorni (introdotto dalla legge 22 aprile 2005 n. 60 che ha innovato l'art. 175 cod. proc. pen.) per presentare la domanda si applica soltanto alle situazioni non ancora esaurite con la conseguenza che, se la domanda non é stata tempestivamente formulata nel vigore della norma processuale in quel momento in vigore, si verifica la decadenza dal diritto e non é possibile riaprire i termini in virtù della norma processuale che li ha ampliati.

Sez. 1, **Sentenza n. [29493](#)** del 20/06/2006 Cc. (dep. 01/09/2006) Rv. 235242

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Pronunzia anteriore all'entrata in vigore della legge n. 60 del 2005 - Possibilità di proporre la richiesta in base alla predetta legge - Esclusione - Assenza di disciplina transitoria - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, l'applicabilità delle modifiche introdotte dalla legge 22 aprile 2005 n. 60 esclusivamente alle situazioni realizzatesi sotto la sua vigenza o, comunque, a quelle situazioni processuali che non siano state ancora definite e l'assenza di una disciplina transitoria non contrastano con gli artt. 3, 10, comma primo, 24, comma secondo, 11, commi secondo, terzo, quarto, Cost..

Sez. 2, **Sentenza n. [31235](#)** del 05/07/2006 Cc. (dep. 21/09/2006) Rv. 235241

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Pronunzia anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina - Possibilità di formulare la domanda in base alla legge n. 60 del 2005 - Presupposti - Limiti.

La disciplina della restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (art. 175 cod. proc. pen.) ha natura processuale e non sostanziale, essendo dettata al fine di regolare il rispetto dei termini processuali, sicché essa non ha efficacia retroattiva né può essere invocata una seconda volta, quando si é già esaurito con altra istanza il diritto alla restituzione.

Sez. 4, **Sentenza n. [29977](#)** del 19/06/2006 Cc. (dep. 12/09/2006) Rv. 235238

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Effettiva conoscenza del provvedimento - Nozione - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la effettiva conoscenza del provvedimento (art. 175, comma secondo, cod.proc.pen.) presuppone la sicura consapevolezza della esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata alla comunicazione di un atto formale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si é verificata. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado in base al duplice rilievo che il ricorrente, nella designazione del difensore di fiducia in relazione al procedimento di esecuzione, aveva esattamente indicato tutti gli estremi identificativi della sentenza contumaciale, e che l'istanza restitutoria era stata formulata senza l'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza).

Sez. 1, **Sentenza n. [29482](#)** del 20/06/2006 Ud. (dep. 01/09/2006) Rv. 235237

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento - Elementi indicativi - Volontà di non comparire - Indici rivelatori - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso, l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del procedimento e la notifica degli atti nel domicilio eletto concorrono univocamente - tanto più in assenza di contrarie allegazioni - a dimostrare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., la conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento e la volontà di non comparire personalmente nel giudizio.

Sez. 5, **Sentenza** n. [34155](#) del 22/09/2006 Cc. (dep. 12/10/2006) Rv. 235206

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Termine per la presentazione della richiesta, ex art. 175, comma secondo bis, cod. proc. pen. - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità.

Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 175, comma secondo bis cod. proc. pen., per presentare richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, considerato che le ipotesi in cui quest'ultima non opera, in deroga al regime ordinario, sono espressamente previste dal legislatore e hanno carattere eccezionale, e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.

Sez. 5, **Ordinanza** n. [32829](#) del 12/07/2006 Cc. (dep. 03/10/2006) Rv. 235200

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Istanza ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., proposta da difensore non cassazionista - Ammissibilità - Esclusione.

È inammissibile l'istanza di restituzione nel termine - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta da difensore non cassazionista, considerato che essa deve essere proposta da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

Sez. 1, **Sentenza** n. [32678](#) del 12/07/2006 Cc. (dep. 03/10/2006) Rv. 235036

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Notifica al difensore d'ufficio - Effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento - Presupposti - Limiti - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, le notificazioni effettuate al difensore d'ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga "aliunde" ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio é riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso. (Fattispecie relativa alla notifica al difensore d'ufficio dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti di un imputato, cittadino ungherese, residente all'estero, estradato in Italia per espiare la pronuncia di condanna irrevocabile, il quale, dopo avere invano attivato numerosi rimedi interni -impugnazione, incidente di esecuzione, revisione, domanda di restituzione nel termine - al fine di dimostrare la mancata effettiva conoscenza del procedimento, celebrato nella sua contumacia e con l'assistenza di un difensore d'ufficio, nonché del provvedimento conclusivo, ha proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha dichiarato il carattere non equo del processo celebrato "in absentia", evidenziando che dagli atti non era dato desumere che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. La S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale la Corte d'appello aveva respinto la richiesta di Somogyi di restituzione nel termine, ai sensi del novellato art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza di primo grado, e ha restituito il ricorrente nel termine per proporre appello).

Sez. 1, **Sentenza** n. [32678](#) del 12/07/2006 Cc. (dep. 03/10/2006) Rv. 235035

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Sentenza della CEDU - Riconoscimento del carattere non equo del processo - Obblighi conseguenti del giudice nazionale - Giudicato - Limiti - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, il giudice é tenuto a conformarsi alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che, in accoglimento del ricorso proposto dal condannato, abbia riconosciuto il carattere non equo del processo celebrato "in absentia", di talché il diritto al nuovo processo non può essere negato invocando l'autorità del pregresso giudicato formatosi in ordine alla ritualità del giudizio contumaciale svoltosi nel rispetto della normativa processuale interna. (Fattispecie in cui il ricorrente, cittadino ungherese residente all'estero, estradato in Italia per espriare una condanna definitiva irrogata con sentenza contumaciale di primo grado, passata in giudicato per mancata interposizione di appello da parte del difensore d'ufficio, ha reiteratamente contestato, in sede di impugnazione, incidente di esecuzione, domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, revisione, proposti mediante un difensore di fiducia, la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, tradotto in lingua ungherese, disconoscendo la firma apposta sulla cartolina di ricevimento del predetto avviso e l'esattezza dell'indirizzo ivi indicato e deducendo la conseguente nullità di tutti gli atti successivi del processo, compresa la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. La Corte europea - investita del ricorso di Somogyi dopo che questi aveva inutilmente esperito i rimedi interni - ha evidenziato che dagli atti non era dato desumere che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. La S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale la Corte d'appello aveva respinto la richiesta di Somogyi di restituzione nel termine, ai sensi del novellato art. 175 cod. proc. pen., per impugnare la sentenza di primo grado, e ha restituito il ricorrente nel termine per proporre appello).

Sez. 6, **Sentenza** n. [24743](#) del 09/06/2006 Ud. (dep. 18/07/2006) Rv. 234908

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Nomina di difensore di fiducia - Rifiuto del difensore di ricevere l'atto - Condizioni.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la modifica legislativa introdotta all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. dalla legge n. 60 del 2005 prevede che la notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, sia equiparabile alla notifica eseguita personalmente, a meno che il difensore non dichiari immediatamente di rifiutare la notifica. (Nella specie la Corte ha altresì precisato che l'immediato rifiuto non ammette dilazioni, ma non deve essere preventivo, essendo logico e ragionevole ritenere che il difensore possa attendere la prima notificazione per dichiarare di non accettarla).

Sez. 1, **Sentenza** n. [34468](#) del 21/06/2006 Cc. (dep. 16/10/2006) Rv. 234834

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Appello del difensore d'ufficio - Preclusione del diritto di impugnazione dell'imputato - Insussistenza - Restituzione nel termine per presentare appello - Ammissibilità.

L'imputato contumace ha diritto, se risulti provato che non ha avuto conoscenza del processo e dei provvedimenti relativi, ivi compresa la sentenza definitiva, di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione, anche se il difensore d'ufficio abbia proposto appello e ricorso per cassazione, non potendosi sostenere che la legge abbia voluto introdurre una preclusione dipendente, non dalla condotta del condannato, ma da quella del difensore d'ufficio che abbia agito a sua insaputa. (La Corte ha osservato che la disciplina della restituzione nei termini per impugnare la sentenza contumaciale prevista dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificata dalla legge n. 60 del 2006, è di natura speciale rispetto alle regole generali sulle impugnazioni, sicché ad essa non è applicabile il principio della unicità del diritto di impugnazione, per effetto del quale l'esercizio di tale diritto da parte del difensore d'ufficio preclude all'interessato, una volta scaduti i termini, di attivare il medesimo mezzo di impugnazione).

Sez. 6, **Ordinanza** n. [18992](#) del 30/03/2006 Cc. (dep. 26/05/2006) Rv. 234690

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - Inammissibilità del ricorso per cassazione per sospensione del difensore dall'albo dei cassazionisti - Restituzione nel termine - Impedimento per caso fortuito o forza maggiore - Esclusione.

In tema di restituzione nel termine per impugnare, qualora sia dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, perché il difensore risultava sospeso dall'albo speciale degli avvocati cassazionisti, non è consentito all'imputato far ricorso alla procedura ex art. 175 cod. proc. pen. per ottenere la restituzione nel termine per proporre una nuova impugnazione, anche quando il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito.

Sez. 6, *Sentenza n. [19267](#)* del 09/03/2006 Ud. (dep. 01/06/2006) Rv. 234499

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - Imputato non detenuto - Mancata elezione di domicilio - Notifica al difensore di fiducia - Dichiarazione del difensore di non accettazione - Modalità.

La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con mod. dalla L. 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito. Tale dichiarazione deve logicamente precedere l'esecuzione dell'attività di notifica e non può essere ad essa contestuale.

Sez. 1, *Sentenza n. [16257](#)* del 23/03/2006 Cc. (dep. 11/05/2006) Rv. 234379

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE NEL TERMINE - Richiesta di incidente di esecuzione - Valore di richiesta implicita di restituzione nel termine - Esclusione - Fondamento.

La richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 secondo comma cod. proc. pen., non può ritenersi implicitamente avanzata con la richiesta di incidente di esecuzione, atteso che i due istituti concernono situazioni e presupposti diversi. La questione con cui si deduca la non esecutività del provvedimento presuppone infatti patologie procedimentali che afferiscono al titolo sotto il profilo della sua mancanza o del suo non essere, per loro causa, divenuto esecutivo; la restituzione nel termine attiene invece solo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza per il quale si deduca che la sua inosservanza sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore, sicché solo per l'accertata ricorrenza di una di queste cause, e non per patologie procedimentali, l'istante è abilitato a proporre l'atto per il quale altrimenti si sarebbe verificata la decadenza.

Sez. 5, *Sentenza n. [25618](#)* del 23/05/2006 Cc. (dep. 24/07/2006) Rv. 234369

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Nomina di difensore di fiducia - Prova dell'effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, deve ritenersi che la prova dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato del procedimento e della rinuncia a comparire, nonché dell'effettiva conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare sia desumibile dal fatto che abbia partecipato all'udienza preliminare, nominando un difensore di fiducia presso il quale ha eletto domicilio, avendo egli predisposto tutti gli strumenti di conoscenza legale dell'attività processuale.

Sez. 1, *Sentenza n. [23561](#)* del 20/06/2006 Cc. (dep. 06/07/2006) Rv. 234339

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della applicazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 22 aprile 2005 n. 60, la situazione dell'imputato del delitto di evasione, latitante nel procedimento per il quale è evaso, che non ha nominato un difensore di fiducia mentre può costituire prova della conoscenza del procedimento, e della volontà di non comparire, non può costituire prova anche della conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare; infatti non è consentita alcuna equiparazione con la situazione di colui che, latitante, abbia nominato un difensore di fiducia presso il quale ha eletto domicilio, assumendosi i conseguenti obblighi di tenere con lui i contatti necessari ai fini della conoscenza dell'esito del procedimento e della proposizione dell'impugnazione.

Sez. 1, **Sentenza n. [28619](#)** del 25/05/2006 Cc. (dep. 09/08/2006) Rv. 234285

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio - Conseguenze.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la modifica legislativa apportata all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. ha determinato che, in caso di notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, costituisce prova dell'effettiva conoscenza del provvedimento e della rinuncia a impugnare, in quanto il difensore ha il dovere deontologico di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti personalmente, oppure di comunicare all'ufficiale giudiziario e all'ufficio giudiziario immediatamente gli eventi che rendevano impossibile la notificazione presso di lui.

Sez. 6, **Sentenza n. [23549](#)** del 09/05/2006 Cc. (dep. 06/07/2006) Rv. 234283

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Duplicità dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. - Necessità - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la modifica legislativa della legge n. 60 del 2005 ha previsto ulteriori ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione tardiva, prevedendo una presunzione di non conoscenza del procedimento o del provvedimento, e ha stabilito con l'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. che la notifica al difensore di fiducia, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, sia equiparabile alla notifica all'imputato personalmente. Invece, la notifica eseguita al difensore d'ufficio, presso il quale l'indagato aveva eletto domicilio in sede di udienza di convalida, se da un lato costituisce prova della conoscenza del procedimento, non può costituire prova della conoscenza della sentenza e della volontà di non impugnarla.

Sez. 2, **Sentenza n. [23580](#)** del 14/03/2006 Cc. (dep. 06/07/2006) Rv. 234278

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Termini per presentare la richiesta - Effettiva conoscenza del provvedimento - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il termine per presentare la richiesta decorre dal momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento, che può considerarsi raggiunta nel caso di notifica di un provvedimento di cumulo, riportante gli estremi della sentenza di condanna contumaciale, anche se non sia allegata la motivazione della sentenza.

Sez. 2, **Sentenza n. [19542](#)** del 17/05/2006 Cc. (dep. 07/06/2006) Rv. 234208

TERMINI PROCESSUALI - DECADENZA - IN GENERE - Remissione in termini - Spedizione della domanda - Data della spedizione - Termine di riferimento.

In tema di restituzione nel termine, in ipotesi di spedizione dell'istanza a mezzo di servizio postale, la decadenza di cui al comma terzo dell'art. 175 cod. proc. pen. si verifica con riguardo alla data di invio e non a quella di ricezione dell'atto, atteso il principio generale in materia di impugnazioni di cui all'art. 583 del codice di rito.

Sez. 1, **Sentenza n. [18525](#)** del 10/05/2006 Cc. (dep. 25/05/2006) Rv. 234137

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Richiesta - Decisione - Procedura "de plano" - Presupposti - Limiti - Procedimento camerale partecipato - Ambito di applicazione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il decreto di inammissibilità può essere emesso "de plano", in assenza di contraddittorio, solo nelle ipotesi espressamente richiamate dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia di difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge, oppure di mera riproposizione di richiesta già rigettata. Ogni qualvolta, invece, si pongano problemi di valutazione che impongono l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen. - dall'art. 666, comma terzo e ss., cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di inammissibilità adottato "de plano" dal giudice dell'esecuzione, cui l'imputato condannato in contumacia aveva avanzato istanza di non esecutività della sentenza pronunciata nei suoi confronti e di restituzione nel termine per proporre impugnazione, prospettando una serie di questioni richiedenti di per sé un approfondimento e una valutazione discrezionale, quali l'applicabilità della nuova disciplina dell'art. 175 cod. proc. pen., la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza della condanna, la non conoscenza della lingua italiana).

Sez. 1, **Sentenza n. [18512](#)** del 10/05/2006 Cc. (dep. 25/05/2006) Rv. 234136

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Pronuncia anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina - Effettiva conoscenza della stessa - Sussistenza - Possibilità di proporre la richiesta in base alla L. n. 60 del 2005 - Esclusione - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, le modifiche introdotte dalla L. 22 aprile 2005, n. 60 trovano applicazione solo con riferimento a situazioni realizzatesi sotto la sua vigenza o, comunque, a quelle situazioni processuali che non sono state ancora definite. (Fattispecie in cui la persona condannata in contumacia aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza di condanna in occasione della notifica del provvedimento di cumulo, avvenuta in epoca di gran lunga precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa).

Sez. 1, **Sentenza n. [18466](#)** del 01/02/2006 Cc. (dep. 25/05/2006) Rv. 234130

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Sentenza anteriore alla nuova disciplina - Effettiva conoscenza della stessa conseguita successivamente - Decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, qualora la pronuncia giudiziale sia anteriore all'entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dal D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. in L. 22 aprile 2005 n. 60, ma l'effettiva conoscenza venga conseguita successivamente, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre da quando l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. (Fattispecie in cui l'imputato giudicato in contumacia in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa aveva appreso la notizia della sentenza di condanna soltanto in epoca successiva con la notifica dell'ordine di esecuzione, eseguita a mani dell'interessato, detenuto per altro).

Sez. 3, **Sentenza n. [14244](#)** del 14/03/2006 Ud. (dep. 21/04/2006) Rv. 234120

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - Imputato non detenuto - Assenza di dichiarazione o elezione di domicilio - Notificazioni successive alla prima - Mediante consegna al difensore ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. - Notificazione eseguita sotto la vigenza del primigenio testo dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. - Assenza della facoltà del difensore di non accettare la notificazione - Notificazione invalida - Esclusione.

In assenza di dichiarazione o elezione di domicilio le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, vanno eseguite presso il difensore di fiducia ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 2, comma primo, D.L. n. 17 del 2005, conv., con modif. con legge n. 60 del 2005, e quelle compiute sotto la vigenza del primigenio testo normativo - non ancora emendato in sede di conversione del D.L. con la previsione della possibilità per il difensore di fiducia di dichiarare immediatamente la non accettazione della notificazione - conservano validità ed efficacia in forza del principio "tempus regit actum", perché la successiva modifica non può incidere retroattivamente sull'atto che ha già esaurito i suoi effetti.

Sez. 3, **Sentenza n. [4506](#)** del 13/01/2006 Cc. (dep. 03/02/2006) Rv. 234051

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione - Formalità di presentazione e ricezione - Sono le stesse stabilite per la dichiarazione di impugnazione.

L'istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione è disciplinata, per il suo stretto rapporto di strumentalità con l'atto principale al compimento del quale è diretta, dalle norme concernenti la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione e pertanto, qualora l'istanza sia inviata per posta, si applica la disposizione dell'art. 583 cod. proc. pen. che al terzo comma richiede l'autenticazione della sottoscrizione.

Sez. 1, **Sentenza n. [17344](#)** del 11/04/2006 Cc. (dep. 18/05/2006) Rv. 234020

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - Notifica al difensore ex art. 157, comma ottavo bis cod.proc.pen. - Ambito di applicazione - Applicabilità ai procedimenti incidentali - Ammissibilità.

Il disposto di cui al comma ottavo bis dell'art. 157 cod.proc.pen. non concerne la prima notifica del procedimento (quale il procedimento incidentale promosso dal pubblico ministero ai fini della revoca di un beneficio della sospensione condizionale della pena, che va considerato procedimento autonomo e nuovo rispetto al procedimento di cognizione), ma riguarda esclusivamente le notifiche successive - da effettuarsi mediante consegna della copia dell'atto al difensore di fiducia -, allorché non sia stato possibile eseguire la prima notifica a causa della non reperibilità soggettiva del destinatario, dovuta alla momentanea assenza dello stesso dal luogo di residenza o di domicilio conosciuto.

Sez. 5, **Ordinanza n. [6381](#)** del 18/01/2006 Cc. (dep. 20/02/2006) Rv. 234003

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Effettività della conoscenza - L. n. 60 del 2005 - Onere della prova - Conseguenze.

Per effetto della modifica legislativa apportata all'art. 175 comma secondo cod. proc. pen. dall'art. 1 lett. b) legge n. 60 del 2005, non spetta più all'imputato, come nel passato, fornire la prova negativa della conoscenza effettiva della sentenza pronunciata "in absentia", avendo il legislatore previsto che deve essere il giudice richiesto di rimedio straordinario a conseguire quella positiva, sicché la concessione del nuovo termine si impone anche nel caso in cui detta prova non sia pienamente raggiunta.

Sez. 1, **Sentenza n. [19127](#)** del 16/05/2006 Cc. (dep. 30/05/2006) Rv. 233920

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Nomina difensore di fiducia - Conseguenze.

La legge 22 aprile 2005 n. 60, oltre ad avere modificato la disciplina della restituzione in termini prevista dall'art. 175 cod. proc. pen., ha anche introdotto, con la previsione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., la piena equiparazione tra la notifica eseguita presso l'imputato e quella eseguita presso il difensore di fiducia. Ne consegue che, una volta acquisita agli atti la prova della conoscenza dell'esistenza del procedimento, se l'imputato effettua la scelta di nominare un difensore di fiducia, presso il quale elegge domicilio, si assume anche l'obbligo di tenere i contatti col difensore che lo rappresenta e l'eventuale

interruzione di tali contatti deve essere interpretata come volontaria rinuncia a partecipare al processo ed a proporre impugnazione.

Sez. 1, *Sentenza n. [15543](#)* del 11/04/2006 Cc. (dep. 04/05/2006) Rv. 233880

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Sentenza contumaciale - Effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento - Nozione.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il concetto di "effettiva conoscenza" del procedimento o del provvedimento deve intendersi nel senso di sicura consapevolezza da parte dell'imputato della pendenza del processo e di precisa cognizione degli estremi del provvedimento (autorità data, oggetto), collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata.

Sez. 1, *Sentenza n. [15543](#)* del 11/04/2006 Cc. (dep. 04/05/2006) Rv. 233879

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Duplicità dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'art. 175 cod.proc.pen. - Prova di uno solo dei due elementi - Sufficienza - Esclusione.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il giudice, ove abbia motivo di dubitare delle allegazioni dell'interessato, deve compiere gli opportuni accertamenti per verificare se il soggetto istante abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento (o del provvedimento conclusivo) e se abbia o meno volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. Nel caso in cui sia stata verificata l'esistenza di entrambi i presupposti il giudice respinge la domanda, mentre in caso contrario - e cioè quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti suindicati, come si desume dall'uso della congiuntiva "e" - deve restituire il richiedente nel termine per proporre impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio della decisione del giudice dell'esecuzione, che aveva dato la dimostrazione della conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento, ma non anche della volontaria rinuncia a comparire o a proporre impugnazione. In motivazione la Corte ha osservato che la rinuncia non può essere desunta implicitamente soltanto dalla circostanza che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore nominato d'ufficio, occorrendo, invece, la prova, anche indiretta, dell'esistenza di essa).

Sez. 1, *Sentenza n. [18467](#)* del 01/02/2006 Cc. (dep. 25/05/2006) Rv. 233871

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Sentenza contumaciale - Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia - Effettività della conoscenza - Presupposti - Limiti.

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, la notifica presso il domicilio eletto nello studio del difensore di fiducia, pur dando luogo, nell'ambito del processo, ad una presunzione assoluta di conoscenza, non ne assicura l'effettività che può venire meno in presenza della comprovata negligenza del domiciliatario. Spetta, quindi, al giudice investito della richiesta di verificare se, in concreto la conoscenza sia mancata e se la mancanza dipenda da volontaria interruzione dei contatti da parte dell'interessato (equivalente a rinuncia a seguire gli sviluppi del procedimento) o da difetto di informazione da parte del suo fiduciario.

Sez. 5, *Sentenza n. [20311](#)* del 10/05/2006 Cc. (dep. 14/06/2006) Rv. 233867

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato - Comportamento doloso - Indicazione di una residenza anagrafica fittizia in epoca antecedente all'instaurazione del procedimento penale e a prescindere dallo stesso - Sussistenza - Esclusione.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, non costituisce di per sé espressione di un comportamento doloso dell'imputato, finalizzato a sottrarsi all'effettiva conoscenza del

provvedimento, la comprovata indicazione di una residenza anagrafica fittizia in epoca di gran lunga antecedente al fatto che ha dato origine al procedimento penale e a prescindere dallo stesso.

Sez. 1, **Ordinanza n. [21222](#)** del 25/05/2006 Cc. (dep. 20/06/2006) Rv. 233865

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Caso fortuito - Forza maggiore - Trasferimento del difensore di fiducia del contumace nell'albo speciale quale difensore dell'INPS - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, non integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore la sospensione o la cancellazione del difensore dall'albo professionale, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito. Incombe, infatti, su quest'ultimo, comunque, l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico conferitogli. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice d'appello in funzione di giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di restituzione nel termine avanzata dall'imputato contumace il cui difensore di fiducia era stato nelle more trasferito nell'albo speciale quale difensore dell'INPS).

Sez. 1, **Sentenza n. [20036](#)** del 09/05/2006 Cc. (dep. 13/06/2006) Rv. 233864

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Termine di decadenza per la presentazione della richiesta - Decorrenza - Effettiva conoscenza del provvedimento - Nozione - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, il comma secondo-bis dell'art. 175 cod. proc. pen., modif. dal D.L. 21 febbraio 2005 n.17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005 n. 60, prevede un preciso termine di decadenza per la presentazione della richiesta, che decorre dal momento in cui il condannato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Con tale espressione si deve intendere la sicura consapevolezza della esistenza e la precisa cognizione degli estremi del provvedimento, collegata alla notizia certa o alla comunicazione di un atto formale che consente di individuare senza equivoco il momento in cui tale conoscenza si è verificata, non potendosi, invece, lasciare alla discrezionalità dell'imputato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato sulla base della propria convenienza. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto tardiva la presentazione della richiesta di restituzione formulata dal condannato oltre i trenta giorni decorrenti dalla data di notifica dell'ordine di carcerazione).

Sez. 1, **Sentenza n. [8321](#)** del 08/02/2006 Cc. (dep. 09/03/2006) Rv. 233700

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Richiesta - Decorrenza del termine - Nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 17 del 2005 conv. in L. n. 60 del 2005 - Conoscenza effettiva del provvedimento in epoca successiva - Onere di prova a carico del richiedente - Sussistenza.

In tema di restituzione in termini, qualora la sentenza contumaciale sia stata ritualmente notificata, è onere del richiedente provare le ragioni che gli hanno impedito di conoscere il provvedimento da impugnare e la diversa epoca in cui ne è venuto a conoscenza, onde consentire il riscontro del rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 175, comma terzo cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modd. nella L. 22 aprile 2005, n. 60, dovendosi, in difetto, ritenere verificata la decadenza dal termine. (Nell'affermare tale principio, relativo a sentenza contumaciale notificata all'imputato latitante nelle forme previste dall'art. 165 cod. proc. pen., la Corte ha precisato che la nuova disciplina dell'art. 175 non ha apportato alcuna modifica in ordine alla decorrenza del termine previsto dalla legge per chiedere la restituzione).

Sez. 2, **Sentenza n. [8414](#)** del 25/01/2006 Cc. (dep. 09/03/2006) Rv. 233694

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Nuova disciplina dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. - Condizioni ostative - Effettiva conoscenza del procedimento - Sussistenza - Fattispecie.

È preclusiva della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modd. nella L. 22 aprile 2005, n. 60, anche la sola effettiva conoscenza del procedimento, stante la formulazione disgiuntiva della norma. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di restituzione, che l'imputato non avesse avuto conoscenza della sentenza di condanna, risultando in atti la conoscenza effettiva del procedimento da parte dello stesso, desunta dal fatto che aveva ricevuto l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e aveva di seguito proceduto alla nomina del difensore di fiducia).

*Sez. 2, **Sentenza n. [8414](#) del 25/01/2006 Cc. (dep. 09/03/2006) Rv. 233693***

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Domicilio dichiarato o eletto - Omessa comunicazione della variazione - Notifica al difensore - Rinuncia a comparire preclusiva della restituzione in termini, ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come mod. dal D.L. n. 17 del 2005 - Sussistenza.

In tema di restituzione nel termine, ricorrono gli estremi della volontaria rinuncia a comparire che, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 conv. con modd. nella L. 22 aprile 2005, n. 60, è preclusiva della restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale, nel caso in cui quest'ultima sia stata notificata mediante consegna al difensore, per l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, dovuta alla omessa comunicazione da parte dell'imputato della variazione anagrafica.

*Sez. 2, **Ordinanza n. [8410](#) del 24/01/2006 Cc. (dep. 09/03/2006) Rv. 233692***

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Nuova disciplina dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. - Condizioni ostative - Effettiva conoscenza del procedimento - Sussistenza - Fattispecie.

È preclusiva della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modd. nella L. 22 aprile 2005, n. 60, anche la sola effettiva conoscenza del procedimento, stante la formulazione disgiuntiva della norma. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di restituzione nel termine avanzata dall'imputato, che aveva rilasciato al difensore procura speciale per chiedere il patteggiamento in appello, dimostrando così l'effettiva conoscenza del procedimento e dunque la sua volontaria rinuncia a comparire).

*Sez. 3, **Sentenza n. [17761](#) del 12/04/2006 Cc. (dep. 23/05/2006) Rv. 233641***

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Decreto penale notificato ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. - Prova dell'effettiva conoscenza - Fattispecie.

Ai fini della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per impugnare un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla L. n. 60 del 2005, il giudice ha l'obbligo di accertare l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del condannato e pertanto, qualora la notifica sia avvenuta a mezzo raccomandata, mai ritirata da alcuno con restituzione al mittente, non può rigettare l'istanza sul presupposto della regolarità della notifica, ma ha l'obbligo di compiere ogni necessaria verifica.

*Sez. 3, **Sentenza n. [13215](#) del 01/02/2006 Cc. (dep. 13/04/2006) Rv. 233640***

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Notifica presso il domicilio eletto presso il difensore di fiducia - Sostituzione del difensore - Regolarità della notifica - Effettiva conoscenza del provvedimento - Necessità di accertamento.

Ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza contumaciale avanzata ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 60 del 2005, il giudice, qualora la notifica sia stata regolarmente eseguita presso il domicilio eletto presso il difensore di fiducia, poi sostituito con altro, senza revocare l'elezione di domicilio, ha l'obbligo di compiere ogni necessaria verifica in relazione all'effettiva conoscenza del provvedimento.

*Sez. 2, **Sentenza n. [15903](#) del 14/02/2006 Cc. (dep. 09/05/2006) Rv. 233620***

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento - Condizione impeditiva all'accoglimento dell'istanza - Pregresso periodo di custodia cautelare nello stesso procedimento - Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia - Notifica dell'estratto contumaciale al domicilio eletto - Diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione - Esclusione - Ragioni.

L'accoglimento dell'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza pronunciata in contumacia, in base alla novella dell'art. 175 cod. proc. pen. introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 60 del 2005, è condizionata all'assenza di prova positiva della effettività della conoscenza del procedimento o del provvedimento, e quindi anche la sola conoscenza del procedimento impedisce all'imputato di avvalersi della restituzione in termini, pur se la sentenza sia poi stata notificata con i previsti meccanismi della mera conoscenza "legale", che non sono di per sé idonei ad assicurare l'effettività della conoscenza. (La Corte ha rilevato che l'imputato era pienamente a conoscenza del procedimento, essendo stato tratto in arresto ed essendo stato sottoposto, per un periodo di tempo apprezzabile, alla misura della custodia cautelare, sia in carcere che agli arresti domiciliari, e che aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ove poi gli era stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza, con conseguente effettiva conoscenza del provvedimento per mezzo del domiciliatario, a lui legato, in forza dell'elezione, da un stretto rapporto fiduciario).

*Sez. 1, **Sentenza n. [15998](#) del 06/04/2006 Cc. (dep. 10/05/2006) Rv. 233617***

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Riconoscimento di sentenza straniera definitiva - Applicabilità dell'istanza di restituzione in termini alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 734 cod. proc. pen. - Esclusione.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - ESECUZIONE - IN GENERE - Riconoscimento di sentenza penale straniera da parte dell'autorità giudiziaria italiana - Applicabilità dell'istanza di restituzione in termine a tale pronuncia - Esclusione.

Non può essere oggetto dell'istanza di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 60 del 2005, la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 734 cod. proc. pen. e all'esito di una procedura camerale, dalla Corte d'appello che abbia riconosciuto una sentenza definitiva emessa dall'Autorità giudiziaria straniera, a conclusione di un processo nel quale il condannato ha avuto la possibilità di difendersi.

*Sez. 1, **Sentenza n. [16002](#) del 06/04/2006 Cc. (dep. 10/05/2006) Rv. 233615***

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Latitante - Notifica al difensore di fiducia o di ufficio - Conseguenze - Fattispecie.

La modifica legislativa prevista dalla L. n. 60 del 2005 ha, da un lato, prodotto con l'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione tardiva delle sentenze contumaciali, sostituendo alla prova della non conoscenza del procedimento una presunzione di non conoscenza, e dall'altro, ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., ha previsto che la notifica al difensore di fiducia sia del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica

all'imputato personalmente. Ne consegue che, mentre la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva, la notifica effettuata nei confronti di un difensore d'ufficio non è idonea di per sé a provare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione in termini avanzata da imputato latitante difeso da un difensore d'ufficio).

*Sez. 1, **Sentenza** n. [14265](#) del 01/03/2006 Cc. (dep. 21/04/2006) Rv. 233614*

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Effettività della conoscenza - Notifica dell'estratto contumaciale - Fattispecie.

L'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 60 del 2005, non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ma si limita ad escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare la effettività della conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, con la conseguenza che il giudice, fermo restando il valore legale della notificazione ritualmente effettuata, deve esplicitare le ragioni per le quali ritiene che una notifica ritualmente eseguita sia anche dimostrativa di una effettiva conoscenza. (Fattispecie in cui si è ritenuto conforme a legge il rigetto di una richiesta di restituzione in termini avanzata da un imputato, al quale la notifica dell'estratto contumaciale era stata eseguita nella residenza coniugale a mani della moglie, regolarmente convivente, senza che venisse allegata alcuna difficoltà di rapporti con costei, anche di tipo comunicativo, e senza che l'allegata attività lavorativa all'estero, con rientro in Italia ogni tre settimane, fosse idonea a dimostrare di non aver potuto conoscere il provvedimento).

*Sez. 2, **Ordinanza** n. [11883](#) del 07/03/2006 Cc. (dep. 04/04/2006) Rv. 233613*

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Effettiva conoscenza del procedimento - Nomina del difensore di fiducia - Sufficienza.

Ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 60 del 2005, la prova della effettiva conoscenza del procedimento, che esclude la concedibilità della restituzione in termini, può essere desunta dalla nomina di un difensore di fiducia, senza che rilevi la rinuncia al mandato effettuata nel corso del procedimento.

*Sez. 2, **Ordinanza** n. [9108](#) del 24/02/2006 Cc. (dep. 15/03/2006) Rv. 233612*

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Riapertura dei termini per presentare la richiesta - Esclusione.

La mancanza di una disciplina transitoria nella L. n. 60 del 2005, che ha modificato l'art. 175 cod. proc. pen., impedisce di interpretare la norma nel senso che essa abbia previsto la riapertura dei termini per presentare la richiesta in relazione a situazioni processuali ormai definite.

*Sez. 2, **Sentenza** n. [9104](#) del 21/02/2006 Cc. (dep. 15/03/2006) Rv. 233611*

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento - Prova di uno solo dei due elementi - Sufficienza - Fattispecie.

L'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 60 del 2005, prevede che non si possa autorizzare la restituzione in termini qualora vi sia la prova della sussistenza, alternativamente, di una delle due condizioni, e cioè, la conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento; pertanto qualora si sia raggiunta la prova della conoscenza del procedimento, l'imputato non può pretendere di essere effettivamente edotto anche dell'esito dello stesso, potendo con un minimo di diligenza acquisire tutte le

informazioni del caso. (Fattispecie in cui la prova della effettiva conoscenza del procedimento emergeva dal verbale di tentativo di conciliazione esperito dai carabinieri della stazione di residenza, ai sensi degli artt. 370 e 564 cod. proc. pen., nel quale l'indagato veniva reso edotto della presentazione di una querela contro di lui).

Sez. 6, **Sentenza** n. [15876](#) del 27/01/2006 Cc. (dep. 08/05/2006) Rv. 233610

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Ampliamento o riapertura dei termini per presentare la richiesta - Esclusione - Fattispecie.

La nuova disciplina dell'art. 175 cod. proc. pen., introdotta dalla L. n. 60 del 2005, ha natura processuale e non si applica ai procedimenti nei quali si sia già verificata la decadenza dal diritto, in quanto l'entrata in vigore della nuova disciplina non comporta alcuna riapertura dei termini per proporre l'istanza (fattispecie in cui la conoscenza effettiva del provvedimento era comprovata dalla notifica dell'ordine di carcerazione avvenuta nel 1997).

Sez. 3, **Ordinanza** n. [12437](#) del 02/02/2006 Cc. (dep. 07/04/2006) Rv. 233517

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Successione di leggi nel tempo - Intempestiva presentazione della domanda nel vigore della legge vigente - Possibilità di riapertura dei termini alla luce della nuova legge - Esclusione - Ragioni.

In tema di restituzione in termini, la presentazione della richiesta oltre il termine stabilito dalla disposizione all'epoca vigente determina la decadenza dal diritto e la disciplina sopravvenuta non riapre i termini per la presentazione di una nuova istanza, in applicazione del principio "tempus regit actum" (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non applicabile la riapertura dei termini dopo le modifiche apportate all'art. 175 cod.proc.pen. dall'art. 1, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. in L. 12 aprile 2005, n. 60).

Sez. 1, **Sentenza** n. [10297](#) del 21/02/2006 Cc. (dep. 23/03/2006) Rv. 233515

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio - Perquisizione personale - Rinvenimento refurtiva - Prova dell'effettiva conoscenza - Sussistenza - Ragioni.

Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di restituzione in termini per impugnare una sentenza contumaciale nel caso in cui il condannato, a seguito di perquisizione personale disposta sulla sua persona per il recupero di refurtiva, abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, in quanto l'elezione di domicilio é una dichiarazione di volontà consistente nella scelta di una persona investita del potere di ricevere la notificazione degli atti del procedimento in un luogo diverso dalla casa di abitazione o dal luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. (In motivazione la Corte ha osservato ulteriormente che, pur se da un punto di vista teorico l'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio, anziché di fiducia, può non costituire garanzia sufficiente ai fini dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel caso di specie era da escludere la non effettiva conoscenza del procedimento, in quanto l'elezione avvenne all'esito della perquisizione personale grazie alla quale venne recuperata la refurtiva).

Sez. 2, **Sentenza** n. [9105](#) del 21/02/2006 Cc. (dep. 15/03/2006) Rv. 233514

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Comportamento fraudolento della parte - Indicazione di false generalità nel verbale di elezione di domicilio - Causa ostativa all'accoglimento dell'istanza - Sussistenza - Ragioni.

Costituisce causa ostativa all'accoglimento della richiesta di restituzione in termini il comportamento fraudolento della parte che all'atto dell'elezione di domicilio abbia declinato false generalità, reiterate nella firma apposta in calce al relativo verbale, trattandosi di condotta con la quale la parte si pone volontariamente nelle condizioni di non avere la conoscenza effettiva della sentenza.

Sez. 2, **Sentenza n. [5901](#)** del 06/12/2005 Cc. (dep. 14/02/2006) Rv. 233494

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - RICHIESTA - Presentazione prima delle modifiche apportate all'art. 175 cod. proc. pen. - Applicazione dello "ius superveniens" - Sussistenza.

In tema di restituzione in termini, ove, anteriormente alle modifiche apportate all'art. 175 cod. proc. pen. dall'art. 1, comma primo D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modif. in L. 22 aprile 2005 n. 60, sia stata proposta la relativa richiesta, quest'ultima deve essere valutata anche alla luce della nuova disciplina. (In applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, escludendo che tale valutazione potesse essere effettuata in sede di legittimità).

Sez. U, **Sentenza n. [14991](#)** del 11/04/2006 Cc. (dep. 28/04/2006) Rv. 233419

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - Nozione - Fattispecie.

In materia di restituzione nel termine, la condotta del difensore d'ufficio che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di fiducia circa il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., non può essere considerata, per gli effetti dell'art. 175, comma primo, cod. proc. pen., ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il difensore di fiducia, con un comportamento improntato a normale diligenza, come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto conoscere per tempo che era stata pronunciata sentenza di condanna e presentare impugnazione).

Sez. U, **Sentenza n. [14991](#)** del 11/04/2006 Cc. (dep. 28/04/2006) Rv. 233418

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Procedura "de plano" - Applicabilità - Fondamento.

Nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede "de plano", a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme. (In motivazione la Corte ha precisato che la procedura "de plano" si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo nell'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.).

Sez. 1, **Sentenza n. [8232](#)** del 07/02/2006 Cc. (dep. 08/03/2006) Rv. 233417

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Momento di effettiva conoscenza della sentenza - Notificazione presso il difensore di fiducia - Equiparazione alla notifica effettuata personalmente - Ragioni.

Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all'art. 175 comma secondo cod. proc. pen. come novellato dal D.L. n. 17 del 2005, non è sostenibile che il condannato non abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione quando la notifica della sentenza sia stata effettuata nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, essendo tale notificazione equiparabile, sotto il profilo della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica personale all'imputato; rientra infatti negli obblighi di deontologia professionale del difensore consegnare l'atto al proprio assistito, ovvero, in alternativa, comunicare al giudice che la notificazione non può essere accettata essendo impossibile la consegna effettiva dell'atto al destinatario.

Sez. 1, **Ordinanza n. [8221](#)** del 07/02/2006 Cc. (dep. 08/03/2006) Rv. 233416

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Momento di effettiva conoscenza della sentenza - Dies a quo per il computo del termine per l'istanza - Disciplina introdotta con D.L. n. 17 del 2005.

Il comma secondo bis dell'art. 175 cod. proc. pen., introdotto con il D.L. n. 17 del 2005, prevede un preciso termine di decadenza per la presentazione della richiesta per la restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, il quale decorre dal momento in cui il condannato ha avuto effettiva conoscenza del procedimento; deve quindi escludersi che tale nuova disciplina abbia stabilito una generale riapertura dei termini per presentare tale richiesta.

Sez. 1, **Sentenza n. [3998](#)** del 18/01/2006 Cc. (dep. 01/02/2006) Rv. 233351

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Imputato residente all'estero - Elezione di domicilio presso il difensore nominato d'ufficio - Prova dell'effettiva conoscenza del processo - Doveri di accertamento del giudice - Sussistenza - Ragioni. .

Ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un cittadino straniero residente all'estero, il quale abbia eletto domicilio per le notifiche in Italia presso il difensore d'ufficio, il giudice dell'esecuzione ha l'onere di compiere ogni necessaria verifica onde stabilire se dagli atti emerge la prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato contumace, esistendo una differenza sostanziale tra l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (indicato nel verbale di polizia dagli agenti operanti) e l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, scelto direttamente dalla persona interessata.

Sez. 2, **Sentenza n. [8643](#)** del 18/01/2006 Cc. (dep. 10/03/2006) Rv. 233324

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Ricorrente appellante - Notifica della citazione per il giudizio di appello con il rito degli irreperibili - Sentenza contumaciale - Diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione - Esclusione - Ragioni.

La restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza pronunciata in contumacia, pur dopo la novella dell'art. 175 cod. proc. pen. introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 60 del 2005, non segue automaticamente alla notificazione con il rito degli irreperibili, dovendo comunque il giudice prendere in esame gli elementi di fatto, risultanti dagli atti, che univocamente e ragionevolmente sono sintomatici della sussistenza delle condizioni impeditive all'accoglimento dell'istanza, che si individuano nell'effettiva conoscenza del procedimento e nella volontaria rinuncia a comparire. (La Corte ha pertanto rigettato l'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza di condanna contumaciale, proposta dall'appellante a cui la citazione per il giudizio di appello, e poi l'estratto della sentenza, erano stati notificati, perché senza fissa dimora, con il rito degli irreperibili, rilevando che egli stesso aveva proposto appello, e quindi aveva conoscenza della pendenza del procedimento, e prendendo atto della sua volontaria rinuncia a comparire desumibile, per "facta concludentia", dalla mancata individuazione di un luogo per ivi consentire all'autorità procedente la notificazione degli atti).

Sez. 5, **Sentenza n. [45716](#)** del 19/09/2005 Cc. (dep. 16/12/2005) Rv. 233207

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Legge 22 aprile 2005 n. 60 - Ampliamento del termine per presentare la richiesta - Applicabilità ai processi in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina - Esclusione - Fattispecie.

La nuova disciplina dell'art. 175 cod. proc. pen. (D.L. n. 17 del 2005, conv. in L. n. 60 del 2005) ha indubbia natura processuale e quindi in assenza di una disciplina transitoria non è applicabile, per il principio "tempus regit actum", alle situazioni processuali del tutto esaurite in epoca precedente alla sua entrata in vigore (fattispecie nella quale la Corte ha convalidato la decisione dei giudici di merito con la quale era stata rigettata la istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza del 14 maggio 2003).

Sez. 5, **Sentenza n. [45716](#)** del 19/09/2005 Cc. (dep. 16/12/2005) Rv. 233206

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Sentenza contumaciale - Restituzione nel termine per l'impugnazione - Effettiva conoscenza del provvedimento - Onere della prova - Grava sull'imputato.

Anche in base al nuovo testo dell'art. 175 cod. proc. pen. (novellato dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in L. n. 60 del 2005) spetta all'imputato che chiede la restituzione in termini per l'impugnazione, dare la prova della conoscenza effettiva della sentenza pronunciata nel giudizio contumaciale, con la conseguenza che, ove detta prova non sia pienamente raggiunta, non può essere concesso il nuovo termine per l'impugnazione.

Sez. 1, **Sentenza n. [7403](#)** del 02/02/2006 Cc. (dep. 01/03/2006) Rv. 233137

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Applicabilità dell'art. 175, modificato dalla L. 22 aprile 2005 n. 60 - Condizioni.

La nuova disciplina della impugnazione delle sentenze contumaciali introdotta dalla l. 22 aprile 2005 n. 60, che valorizza la conoscenza effettiva dell'atto rispetto alla conoscenza legale, è soggetta nella fase transitoria al generale principio "tempus regit actum", nel senso che essa è applicabile solo qualora il procedimento di rimessione in termini, iniziato sotto il vigore della precedente disciplina, non sia ancora concluso con decisione irrevocabile.

Sez. 1, **Sentenza n. [5845](#)** del 18/01/2006 Cc. (dep. 15/02/2006) Rv. 233111

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - RICHIESTA - Termine di proposizione - Intervenuta scadenza prima delle modifiche apportate all'art. 175 cod. proc. pen. - Riapertura del termine a seguito di tali modifiche - Esclusione.

In tema di restituzione in termini, ove, anteriormente alle modifiche apportate all'art. 175 cod. proc. pen. dall'art. 1, comma primo D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modif. in L. 22 aprile 2005 n. 60, sia invano decorso il termine allora previsto per la proposizione della relativa richiesta, è da escludere, in applicazione del principio "tempus regit actum", che la sopravvenienza delle suaccennate modifiche possa aver avuto l'effetto di riaprire il detto termine.

Sez. 3, **Sentenza n. [45190](#)** del 25/10/2005 Cc. (dep. 13/12/2005) Rv. 233059

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Momento di effettiva conoscenza della sentenza da parte del difensore - Valutazione del rispetto del termine per l'istanza - Decorrenza del termine per il difensore - Rilevanza della conoscenza "aliunde" da parte dell'imputato - Esclusione.

Il "dies a quo" per proporre istanza di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. al fine di impugnare la sentenza contumaciale decorre per il difensore dalla data in cui sia provato che egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e non dalla data in cui ne ha potuto avere cognizione l'imputato da lui assistito. (Fattispecie in cui i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto tardiva l'istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza di primo grado, avanzata da parte del difensore, sull'assunto che l'imputato da lui assistito aveva avuto conoscenza della decisione grazie alla notifica dell'appello proposto contro la medesima sentenza dai coimputati).

Sez. 5, **Sentenza n. [2238](#)** del 24/11/2005 Cc. (dep. 19/01/2006) Rv. 233034

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Decreto di condanna - Termine per proporre impugnazione - Ampliamento in virtù della novella costituita dalla L. n. 60 del 2005 - Applicabilità - Limite del fatto esaurito - Sussistenza.

In tema di restituzione nel termine, l'applicabilità ai procedimenti in corso dell'art. 175, comma secondo bis, cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma primo, lett. b) D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 60) - che ha innalzato da dieci a trenta giorni il termine per proporre impugnazione od opposizione e che decorre dal giorno in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento - è subordinata alla regola del fatto esaurito con la quale deve contemperarsi il principio del "tempus regit actum" cui è informata la disciplina della successione delle leggi processuali; ne deriva che l'art. 175, comma secondo bis, non si applica nel caso in cui sia scaduto il termine stabilito dalla normativa pregressa per la restituzione in termine preordinata a proporre opposizione a decreto penale.

*Sez. 2, **Sentenza** n. [4918](#) del 24/01/2006 Cc. (dep. 08/02/2006) Rv. 232871*

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Momento di effettiva conoscenza della sentenza - Valutazione del rispetto del termine per l'istanza - Allegazioni del soggetto istante - Eventuale insufficienza - Poteri di accertamento del giudice - Sussistenza.

Ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza di condanna contumaciale, ed in particolare per la valutazione del rispetto del termine di decadenza di trenta giorni per la proposizione dell'istanza, il giudice, ove abbia motivo di dubitare delle allegazioni di parte, può compiere gli opportuni accertamenti in ordine al momento in cui il soggetto istante ha avuto effettiva conoscenza del procedimento. (La Corte ha chiarito che una diversa e restrittiva interpretazione trasformerebbe l'onere di allegazione in un onere di prova, con il sostanziale ripristino di quegli ostacoli all'effettività del diritto ad un giusto processo individuati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel testo dell'art. 175 cod. proc. pen. precedente alla novella del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv., con modif., con L. 22 aprile 2005, n. 60).

*Sez. 2, **Ordinanza** n. [39512](#) del 18/10/2005 Cc. (dep. 27/10/2005) Rv. 232863*

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - Erronea informazione della cancelleria circa il deposito della sentenza - Sussistenza della forza maggiore - Prova - Dichiarazione dell'avvocato - Sufficienza - Fattispecie.

Integra forza maggiore e può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione (art. 175 cod. proc. pen.), l'erronea informazione, circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nel termine di legge, fornita dal personale di cancelleria all'avvocato delegato al deposito della relativa richiesta ed all'eventuale ritiro della copia della sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto provato il "fatto" riferito dall'avvocato in virtù della disposizione del codice deontologico forense per la quale gli avvocati hanno il dovere di riferire il vero su "fatti processuali" dedotti in un atto diretto al giudice e che possono costituire presupposto per l'adozione di un provvedimento).

*Sez. 3, **Sentenza** n. [1434](#) del 05/12/2005 Cc. (dep. 16/01/2006) Rv. 232859*

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Conoscenza del provvedimento in data antecedente il D.L. n. 17 del 2005 - Richiesta proposta successivamente - Tardività della richiesta in riferimento al momento di effettiva conoscenza - Riapertura dei termini per effetto della novella legislativa - Esclusione.

In tema di restituzione in termini per l'impugnazione delle sentenze contumaciali, la novella introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con L. n. 60 del 2005, con cui si è adeguato un istituto processuale già esistente alle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle garanzie della difesa nel procedimento "in absentia", non soggiace per la sua natura processuale al criterio applicativo della retroattività della legge più favorevole al reo, e quindi non determina la riapertura dei termini per la proposizione dell'istanza, con la conseguenza che resta ferma la decadenza dal diritto verificatasi per mancata proposizione tempestiva dell'istanza nel vigore della disciplina precedente.

*Sez. 1, **Sentenza** n. [1391](#) del 30/11/2005 Cc. (dep. 13/01/2006) Rv. 232715*

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Decisione - Procedimento de plano - Ragioni.

Sulla richiesta di restituzione in termini per la proposizione di impugnazione avverso sentenza contumaciale, la decisione può essere assunta dal giudice con procedura "de plano" in quanto il procedimento si configura come incidentale rispetto a quello dell'impugnazione e la tardività costituisce una delle ipotesi tassative di inammissibilità indicate dall'art. 591 cod. proc. pen., che non prevede il rito camerale partecipato.

*Sez. 5, **Sentenza n. [44608](#) del 24/10/2005** Cc. (dep. 06/12/2005) Rv. 232612*

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - Notifica al difensore di fiducia ex art 157 comma ottavo bis - Ambito di applicazione.

La disposizione di cui all'art. 157 comma ottavo bis cod. proc. pen. (relativa alle notifiche all'imputato mediante consegna al difensore di fiducia) si applica solo alle notificazioni successive a quella eseguita ai sensi dell'art. 157 comma ottavo (mediante deposito dell'atto e affissione dell'avviso), mentre non si applica nell'ipotesi in cui - come nella specie - l'imputato abbia precedentemente eletto domicilio nel luogo di abituale dimora ex art.161 cod. proc. pen..

*Sez. 2, **Sentenza n. [46207](#) del 11/11/2005** Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 232587*

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Richiesta - Decisione "de plano" - Esclusione - Procedimento in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen. - Necessità.

Sulla richiesta di restituzione nel termine presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., il giudice deve decidere seguendo le forme del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 127 cod. proc. pen., in ossequio sia all'art. 111 Cost. sia al novellato art. 175 (introdotto con D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, con legge 22 aprile 2005 n. 60), che ha imposto al giudice di compiere ogni necessaria verifica, ovviamente nel contraddittorio delle parti.

*Sez. 1, **Ordinanza n. [24380](#) del 15/06/2005** Cc. (dep. 28/06/2005) Rv. 232521*

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - sentenza contumaciale - Legge 22 aprile 2005 n. 60 - Ampliamento del termine per presentare la richiesta - Applicabilità ai processi in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina - Condizioni.

L'art. 1, comma primo, lett. b) legge 22 aprile 2005 n. 60 che, convertendo in legge il D.L. 21 febbraio 2005 n. 17 ha elevato da dieci a trenta giorni il termine per la presentazione della richiesta indicata nel secondo comma dell'art. 175 cod. proc. pen., non si applica, per i procedimenti in corso, qualora, sulla base della disciplina pregressa, si sia già verificata la decadenza del diritto (la Corte ha chiarito che la norma citata ha natura processuale ed obbedisce, pertanto, al principio del tempus regit actum).

*Sez. 1, **Sentenza n. [21665](#) del 28/04/2005** Cc. (dep. 08/06/2005) Rv. 232519*

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - sentenza contumaciale - Modifiche all'art. 175 cod. proc. pen. apportate dal D.L. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60 del 2005.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 175 cod. proc. pen. dal D.L. n. 17 del 2005, convertito in Legge n. 60 del 2005, il termine per proporre istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione è di trenta giorni e decorre dal giorno in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare (nella specie la Corte ha annullato l'ordinanza della corte d'appello che aveva rigettato la richiesta sul rilievo che essa era stata presentata dieci giorni dopo che l'interessato aveva avuto conoscenza dell'ordine di esecuzione della pena).

Sez. 4, **Sentenza** n. [41649](#) del 11/10/2005 Ud. (dep. 21/11/2005) Rv. 232409

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - Imputato non detenuto - Mancata elezione di domicilio - Notifica al difensore di fiducia - Operatività - Prima notifica eseguita presso l'abitazione - Ammissibilità - Fondamento.

La disposizione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito con modifiche dalla legge 22 aprile 2005 n. 60), secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, se nominato, si applica a tutti i casi di notificazione disciplinati dall'art. 157, e, pertanto, anche se la prima notifica sia stata regolarmente eseguita nell'abitazione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale procedura, ispirata a garantire la ragionevole durata del processo in ottemperanza all'art. 111 Cost. non viola gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto non elide il diritto dell'imputato ad essere informato direttamente del processo, ma lo regola, potendo egli interrompere tale automatismo, eleggendo domicilio).

Sez. 5, **Ordinanza** n. [37727](#) del 10/05/2005 Cc. (dep. 17/10/2005) Rv. 232331

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Istanza di restituzione nel termine al fine di proporre impugnazione della sentenza contumaciale - Idoneità della parcella del campione penale a far decorrere il termine di cui all'art. 175, comma terzo, cod. proc. pen. - Sussistenza.

Al fine della restituzione nel termine per proporre l'impugnazione della sentenza contumaciale, costituisce atto idoneo a fare decorrere il termine di cui all'art. 175, comma terzo, cod. proc. pen. (dieci giorni ampliati a trenta dall'art. 1 della legge n. 60 del 2005) la parcella del campione penale, per la sua natura di atto consecutivo a condanna penale irrevocabile nonché, nella specie, per l'esplicito riferimento alla sentenza emessa.

Sez. 1, **Sentenza** n. [35144](#) del 22/09/2005 Cc. (dep. 29/09/2005) Rv. 232088

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE - Condizione apposta dallo Stato estero - Pieno esercizio dei diritti di impugnazione - Condanna in contumacia - Restituzione in termini - Istanza - Valutazione - Obbligo.

In ipotesi di estradizione da uno Stato estero che non preveda il giudizio contumaciale, concessa a condizione che sia data all'estradando la possibilità di impugnazione idonea a garantire i suoi diritti di difesa, la condizione deve intendersi rispettata solo qualora l'interessato possa avvalersi, ricorrendone i presupposti, degli istituti della rimessione in termini o della revisione. (Nella fattispecie, relativa all'estradata che era già stato condannato in contumacia nello Stato italiano, la Corte ha ritenuto sussistere il suo diritto a che l'istanza di rimessione in termine fosse valutata, anche alla luce della nuova disciplina dettata dalla Legge n. 60 del 2005).

Sez. 2, **Sentenza** n. [25041](#) del 23/06/2005 Cc. (dep. 08/07/2005) Rv. 231887

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Effettiva conoscenza del provvedimento - Estremi.

In tema di restituzione nel termine ai fini dell'impugnazione, il concetto di "effettiva conoscenza" del provvedimento deve intendersi nel senso di sicura consapevolezza della sua esistenza e precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata alla presa di notizia certa e alla comunicazione di un atto formale (nella specie la notificazione dell'ordine di carcerazione), che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata, determinando la conoscibilità del contenuto integrale del provvedimento da impugnare e la decorrenza del termine di dieci giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione.

Sez. 4, **Sentenza** n. [31431](#) del 04/07/2005 Cc. (dep. 19/08/2005) Rv. 231752

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - decisione - IN GENERE - Procedimento - "de plano" - Legittimità - Fondamento.

Sulla richiesta di restituzione in termini per la proposizione di impugnazione (nella specie, avverso sentenza contumaciale), la decisione può essere legittimamente assunta con procedura "de plano", atteso che il procedimento si configura come incidentale rispetto a quello d'impugnazione e la tardività costituisce una delle ipotesi tassative di inammissibilità dell'impugnazione stessa, quali indicate dall'art. 591 cod. proc. pen., che non prevede il rito camerale partecipato.

Sez. 3, **Ordinanza** n. [19947](#) del 07/04/2005 Cc. (dep. 27/05/2005) Rv. 231718

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - caso fortuito o forza maggiore - Onere di prova dell'istante - Sussistenza - Fattispecie: addotta ignoranza incolpevole del provvedimento dovuta ad assenza dell'imputato dal territorio nazionale per espulsione - Esclusione.

In tema di restituzione in termine, la emissione del decreto di respingimento dello straniero alla frontiera e, a maggior ragione, l'avvenuta espulsione del medesimo non costituiscono ostacolo assoluto all'esercizio dei poteri cognitivi e difensivi indicati nel comma primo dell'art. 175 cod. proc. pen., posto che sia l'art. 7 comma primo quinquies D.L. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito nella l. 28 febbraio 1990 n. 39, che l'art. 17 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'art. 16 l. n. 189 del 2002, prevedono la possibilità, per l'imputato espulso, di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa.

Sez. 5, **Sentenza** n. [19363](#) del 13/04/2005 Cc. (dep. 20/05/2005) Rv. 231698

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - sentenza contumaciale - Restituzione nel termine al fine di impugnare la sentenza contumaciale - Disciplina - Art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. - Carattere autonomo rispetto alla previsione generale di cui all'art. 175, comma primo, cod. proc. pen. - Sussistenza - Conseguenze.

L'istituto della restituzione nel termine al fine di proporre l'impugnazione della sentenza contumaciale - che costituisce un'innovazione rispetto alla disciplina del codice previgente -. è regolato dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen ed è preordinato a porre un riparo alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, qualora essa non sia il risultato di un comportamento doloso, la cui eventuale sussistenza deve essere congruamente motivata dal giudice. Ne deriva che detta ipotesi ha carattere autonomo rispetto alla previsione generale di cui all'art. 175, comma primo, cod. proc. pen., la quale è, invece, subordinata alla prova dell'impedimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore.